



COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotona)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	14	DATA	30/06/2021	OGGETTO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 E TARIFFE TARI ANNO 2021				

In data trenta del mese di giugno duemilaventuno, dalle ore 17:00 in continuazione nei locali del Municipio, in seguito a regolare convocazione su disposizione del Presidente del Consiglio, con avvisi spediti nei termini e nei modi di legge si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale.

RISULTANO PRESENTI

01	GIORDANO SALVATORE	Sindaco	SI
02	RAFFAELE CARIANO	Consigliere	SI
03	GIANLUCA BASILE	Consigliere	SI
04	PIETRO VIGNA	Consigliere	SI
05	ERIK MACCHIONE	Consigliere	NO
06	MARIO AMELIO	Consigliere	SI
07	MARIANGELA ARABIA	Consigliere	SI
08	GIUSEPPE CORIGLIANO	Consigliere	NO
09	ANGELINA RIZZUTI	Consigliere	SI
10	SALVATORE VONA	Consigliere	NO
11	ANTONIO MESSINA	Consigliere	SI

Totale Consiglieri presenti N. 8 su N. 11 Consiglieri in carica su 11 assegnati.

Totale Consiglieri assenti N. 03 (Macchione E. - Corigliano G. – Vona S.)

Si dà atto che alle ore 17,03 si allontanano i consiglieri Rizzuti. A e Messina A.

Presenti n. 6

Il Presidente del Consiglio sospende per 5 minuti la seduta.

Entra il consigliere Macchione alle ore 17.05

Presenti 7, assenti 4 (Corigliano, Rizzuti, Messina e Vona).

Alle ore 17,07 entrano i consiglieri Rizzuti A., Messina A. e Vona S., presenti 10, assenti 1.

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott.ssa Stefania Tutino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio, Sig. Raffaele Cariano, essendo legale il numero legale degli intervenuti (10/11), dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco come da proposta.

Prende la parola il consigliere Rizzuti, la quale chiede, preliminarmente se le tariffe Tari siano aumentate e procede a dare lettura dell' intervento, chiedendo che venga allegato al verbale della seduta.

In replica il Sindaco che rimarca come nell' assemblea dell' ATO rifiuti il Comune di Santa Severina sia ritenuto fiore all' occhiello per la elevata percentuale di raccolta differenziata che è riuscito a raggiungere, collocandosi con il 72% di RD tra i primi 10/12 Comuni della Regione Calabria. Ricorda che la spesa per il servizio, e quindi per i cittadini, abbia registrato un risparmio di €. 60.000,00 annui ed il PEF e la tariffa per il 2021, essendo legati a coefficienti stabiliti da Arera, sono stati predisposti da una società esterna e validati dal Revisore.

Ritiene, inoltre, vergognoso quanto affermato dal consigliere Rizzuti, in relazione ai soggetti impegnati nel baratto, che non gravano sulla collettività, ed agli LSU/LPU, perché, con le dichiarazioni esternate, dimostra di non avere rispetto per la dignità dei cittadini.

Il consigliere Rizzuti precisa che ognuno intende quello che vuole intendere e che la spesa per il personale, che ha un capitolo diverso sul bilancio, non va fatto ricadere sulla collettività. Chiede, inoltre, al segretario comunale di inserire a verbale che l' assessore Basile percepisce l' intera indennità pur essendo un lavoratore.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa Sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; - il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

Preso atto che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati.

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati"; - la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF); - il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019,

- 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
 - la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
 - la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
 - la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
 - la deliberazione n. 493/2020/R/RIF, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il termine l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023 è prorogato al 31 luglio 2021;

Considerato inoltre che:

- il Comune ha attivato un servizio di raccolta differenziata porta a porta in economia;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17/09/2020 ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17/09/2020, ha confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 (in base al quale l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 approvato in applicazione del MTR ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021);
- l'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/12/2020, ha approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/RIF e ss.mm.ii.

Visto il piano finanziario predisposto dall'Ufficio Tributi, allegato A) è stato calcolato seguendo le linee previste dall'Autorità, ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € **170.707,32**, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto altresì che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2018 (ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020), quantificata in € 8.744,72, e che tale differenza viene imputata in unica rata nel piano finanziario dell'anno 2021;

Evidenziato che il valore del PEF 2021, determinato nel rispetto del limite di crescita imposto da Arera e al netto dei conguagli sopra indicati ammonta a complessivi di € **170.707,32**.

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Tenuto conto, altresì, che:

- c) il piano economico finanziario 2021, in data 01.06.2021 Prot. n. 4340, corredato da tutti i documenti sopra elencati, è stato trasmesso all'Ente di Governo dell'Ambito (ATO 3) per la validazione;
- d) con nota Prot. n. 4940 del 22/06/2021 questo Ente sollecitava la validazione del PEF 2021 in considerazione del termine perentorio del 30/06/2021 per l'approvazione da parte del Consiglio comunale;
- e) con nota Prot. n. 40120 del 22/06/2021, acquisita agli atti al prot. n. 4950 del 23/06/2021, l'ATO 3 di Crotone ha comunicato: "l'assoluta impossibilità a seguire le procedure di validazione dei PEF dei comuni dell'ATO";
- f) Atteso che a seguito dei chiarimenti dell'ARERA in risposta a un quesito posto dall' ANCI, con il quale ha precisato come, l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente Locale, possa essere considerato soggetto abilitato alla validazione del Piano Economico Finanziario della Tassa rifiuti;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 23/06/2021, acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n. 4981 del 24/06/2021, dal Revisore dei Conti Dott. Michele

Gagliardi (Allegato B).

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000.

Atteso che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/99 ossia il cosiddetto metodo normalizzato.

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- utenze domestiche: 85%
- utenze non domestiche: 15%

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'Allegato C "Tariffe Tari 2021 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche", che sostituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile, , ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti n. 7 (sette) favorevoli e n 3 (tre) contrari (Rizzuti, Messina e Vona), resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2021 (Allegato A) elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4, per un importo complessivo di € **170.707,32**, dando atto che tale importo è al netto del conguaglio determinato dalla differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi

determinati per l'anno 2018 (ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020), quantificato in € 8.746,32.

- 2) Di dare atto che Piano Economico Finanziario TARI 2021 è stato validato dal Revisore dei Conti Dott. Michele Gagliardi (Allegato B), in data 23/06/2021, acquisito agli atti dell'Ente al Prot. n. 4981 del 24/06/2021.
- 3) Di approvare le tariffe per l'anno 2021 della TARI come riportate negli allegati del presente atto, Allegato C – Tariffe TARI 2021- Utenze domestiche e Utenze non domestiche, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario.
- 5) Di dare atto altresì che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile".
- 6) Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021.
- 7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
- 8) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 9) Di provvedere, in qualità di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.), ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla trasmissione del Piano Economico Finanziario 2021 attraverso il portale reso disponibile dall'autorità stessa nel termine di 30 giorni dall'approvazione del Pef 2021.

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di provvedere, a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 (sette) favorevoli e n 3 (tre) contrari (Rizzuti, Messina e Vona), resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/200



COMUNE DI SANTA SEVERINA

(Provincia di Crotona)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/00.

Santa Severina, li 23/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to Sindaco dr. Salvatore Giordano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/00.

Santa Severina, li 23/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to Sindaco dr. Salvatore Giordano

**Comune di SANTA SEVERINA
Provincia di CROTONE**



**TARI
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI
ANNO 2021**

**IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**

Competenze ed entrate tariffarie

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (*TARI ANNO 2021*) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA. L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel comma 651 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99. Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi che risultano escluse dalla copertura delle tariffe sono:

- a) Raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi fra le attività di gestione dei RU;
- b) Derattizzazione;
- c) Disinfestazione;
- d) spazzamento e sgombero neve;
- e) cancellazione scritte vandaliche;
- f) defissione manifesti abusivi;
- g) gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) gestione del verde pubblico;
- i) manutenzione delle fontane;

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio. In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2021 e 2022, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓ $a =$ anno 2021
 - ✓ $\sum T_a =$ totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
 - ✓ $\sum TV_a =$ entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
 - ✓ $\sum TF_a =$ entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso
-

Comune di SANTA SEVERINA
TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffario relative alle componenti di costo variabile possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓ *COVTV* di natura previsionale, è la componente variabile destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID 2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
 - ✓ *COSTV* è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3 deliberazione 158/2020/R/RIF).
 - ✓ *RCNDTV/r* è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, *r* rappresenta il numero di rate per il recupero ed è determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3. Questa componente (*RCNDTV*), se correttamente quantificata e valorizzata nel PEF 2020, rappresentava la quota di costo a decurtazione delle entrate tariffarie relative alla componente variabile per i mancati introiti tariffari sopracitati.
 - ✓ *RCUTV,a* è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
 - ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.
-

- *COAL_a* include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

Vengono inoltre indicati all'interno dei costi operativi di gestione gli eventuali costi sostenuti per campagne di sensibilizzazione e educazione ambientale e per eventuali misure di prevenzione.

- ✓ CK_a sono i costi d'uso del capitale;
- ✓ $COITF_{a,exp}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro questionale;
- ✓ $(1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 - 2020 ed è posto a $-0,1$ ($RC_{TF,a} > 0$) mentre $RC_{TF,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffario relative alle componenti di costo fisso possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓ $COVTF_{2021}$ di natura previsionale, è la componente fissa destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID 2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
 - ✓ $RCUTF_a$ è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
 - ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della
-

Comune di SANTA SEVERINA
TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019
In breve i costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- **costi operativi incentivanti variabili**
- **ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing**
- **proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing**
- **Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2019 e 2020**
- **Componente per costi previsionali COVID 19**
- **Componente per costi previsionali tutela utenze disagiate**
- **Recupero mancate entrate tariffarie da agevolazioni utenze non domestiche 2020**
- **Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020**

Costi fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- **Costi operativi incentivanti fissi**
- **Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2019 e 2020**
- **Componente per costi previsionali COVID 19**
- **Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020**

In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l'elemento di novità rispetto allo sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99.

Comune di SANTA SEVERINA
TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

COSTI OPERATIVI GESTIONE CG	2019
CSL Spazzamento e lavaggio strade	€ 0,00
CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff.	€ 32.500,54
CTS trattamento e smaltimento R.U.	€ 40.404,56
CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff.	€ 28.022,40
CTR Trattamento e recupero diff.	€ 10.358,59
COSTI COMUNI CC	2019
CARC Contenzioso, accert. riscossione	€ 20.849,28
CGG costi generali gestione	€ 7.119,88
CCD Costi quota crediti inesigibili	€ 0,00
CO oneri finanziamento	€ 0,00
COSTI USO DEL CAPITALE CK	2019
Ammortamenti	€ 0,00
Accantonamenti	€ 0,00
Remunerazione su capitale	€ 0,00
Remunerazione su investimenti	
TOTALE	
RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA	-€ 0,00
RECUPERI CONAI	-€ 0,00

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Secondo quanto previsto dal metodo MTR vengono dettagliati i ricavi ottenuti dalla vendita di materiali e energia, i quali verranno ricondizionati mediante l'applicazione del fattore di Sharing.

- Valore Ar = 0
- Valore Arconai = 0

Dalle fonti contabili del comune di SANTA SEVERINA relativi all'anno 2019 non risultano ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia né di ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19

In base alle disposizioni dell'autorità le componenti di costo COVTV e COVTF 2021 destinate alla copertura dei costi in relazione all'emergenza sanitaria fanno riferimento a:

- **COVTV 2021:** Variazioni della componente di raccolta e trasporto (CRT) per incremento del servizio, della componente per la raccolta differenziata (CRD) per la minor frequenza dei passaggi e dei quantitativi di smaltimento delle frazioni sia differenziate che indifferenziate (CTS e CTR) (art. 7bis comma 1 MTR 443/2019/R/RIF);
- **COVTF 2021:** Variazioni della componente di spazzamento e lavaggio strade (CSL) per igienizzazione/sanificazione lavaggi marciapiedi e aree ad alta frequentazione e delle componenti legate ai costi comuni (art. 7bis comma 2 MTR 443/2019/R/RIF);

In relazione ai costi da sostenere per l'annualità 2021 legate all'emergenza sanitaria COVID 19 il calcolo dei valori risulta il seguente:

COVTV, exp = € 0

COVTF, exp = € 0

Verifica valore del coefficiente C19 2021

In base alle disposizioni dell'autorità il coefficiente C19 2021 può assumere un valore massimo del 3% per le modiche derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali su costi che verranno sostenuti dal gestore o dal comune al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID – 19. Sulla base dei costi determinati il valore di tale coefficiente risulta essere il seguente:

VALORE C19 2020 = 0,00%

Valore dei costi a favore degli Enti Territoriali

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2021, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.9 comma 9.1 MTR 443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019), risultano pari a:

CO ONERI DI FINANZIAMENTO = € 0,00

Determinazione del valore della Componente a conguaglio

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento per l'anno 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2018, attraverso l'analisi delle fonti contabili obbligatorie, ed è quindi stato aggiornato sulla base dell'indice medio ISTAT dello 0.90 % (art. 15 comma 15.2 MTR 443/2019/R/rif).

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate relative alle componenti di costo ridefinite secondo MTR e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente computate per l'anno 2019. In particolare:

$$RCTV,a = \sum TV_{a-2new} - \sum TV_{a-2}$$

$$RCTF,a = \sum TF_{a-2new} - \sum TF_{a-2}$$

Fattore di Sharing proventi \bar{b}

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare in parte variabile nel PEF 2021 si necessita l'applicazione, per ridefinire i proventi AR e ARCONAI secondo l'MTR, del fattore di sharing dei proventi \bar{b} . Esso viene così determinato:

se la somma dei costi ridefiniti all'anno a-2 sulla base del MTR CTR+CTS+CTR+CRD alla quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a conguaglio della parte fissa, rapportata alla somma dei proventi riferita al CONAI e ad altri ricavi è maggiore di 0 \bar{b} può assumere un valore max. di 1,0 e min. 0,3. Se negativo sempre 0,3. Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta ponderata di \bar{b} è pari a: 0,3

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il Piano Economico finanziario all'applicazione delle tariffe 2021 sono:

Conguaglio Variabile RC₂₀₂₁ € 56.013,53

Conguaglio Fissa RC₂₀₂₁ € 17.492,64

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui all'art. 16 dell'MTR 443/2019/R/rif.

**VERIFICA DELLA CONDIZIONE PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI FISSI
E VARIABILI**

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TVR}{\sum TVR_{a-1}} \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$161.783,40 \text{ €} / 86.608,45 \text{ €} = 1,86$$

valore limite rispettato: la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020.

valore limite superiore 1,2: La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

$$\text{€} - 57.853,26$$

valore limite inferiore 0,8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

$$\text{€} -$$

0,9919 < 1,012 VALORE RISPETTATO

Comune di SANTA SEVERINA

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il

piano tariffario del 2021 viene definito dal PEF indicato nella seguente TABELLA 1.

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di SANTA SEVERINA		TARI 2021 Legge 147/2013
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021		euro/anno
COSTO VARIABILE		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€	32.890,90
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€	40.889,86
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	€	10.483,01
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	€	28.358,98
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	-€	0,00
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TV}	€	0,00
Articolo 7 ter. 1 COSEXP _{TV}	€	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	-€	0,00
Fattore di Sharing – b		0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b{AR}	-€	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	-€	0,00
Fattore di Sharing – b(1+ω)		0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	-€	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	€	56.013,53
Coefficiente di gradualità (1+γ)		0,5
Rateizzazione r		1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC _{TV} /r	€	28.006,76
Rata di conguaglio PV su MTR 2020	€	0,00
Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	€	8.744,72
Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020	€	0,00
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	-€	57.853,26
Oneri relativi all'IVA e altre imposte PV	€	12.409,17
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€	103.930,14
COSTO FISSO		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€	0,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€	21.099,70
Costi generali di gestione - CGG	€	7.205,40
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€	0,00
Altri costi - COAI	€	0,00
Costi comuni – CC	€	28.305,10
Ammortamenti - Amm	€	0,00
Accantonamenti - Acc	€	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€	0,00
- di cui per crediti	€	0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€	0,00
Remunerazione del capitale investito netto - R	€	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{IC}	€	0,00
Costi d'uso del capitale - CK	€	0,00
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	€	0,00
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TF}	-€	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	-€	17.492,64
Coefficiente di gradualità (1+g)		0,5
Rateizzazione r		1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+g)RC _{TF} /r	-€	8.746,32
Rata di conguaglio PF su MTR 2020	€	0,00
Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	-€	12.081,75
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€	57.853,26
Oneri relativi all'IVA e altre imposte PF	€	1.446,89
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	€	66.777,18
ΣT₀ = ΣTV₀ + ΣTF₀	€	170.707,32
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	€	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2/DRIF/2020	€	2.039,28
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	€	0,00

COMUNE DI Santa Severina
PROVINCIA DI CROTONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4 del 23.6.2021

Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2021

L'Organo di Revisione del Comune di Santa Severina nella persona del Dott. Michele Gagliardi, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 35 del 27/11/2018;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; - l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificatamente: - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'..." (lett. f); - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento..." (lett. h); - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi..."

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A- delibera n. 443/2019) sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa..." in caso positivo, procede all'approvazione; - la Deliberazione n. 520/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"; - la Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". CONSIDERATO che "La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (cfr. art. 63 delib. 443/2019).



VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Finanziario 2021 e del Piano tariffario Tari 2021;

ESAMINATO l'Allegato Piano Finanziario 2021 (Allegato A) della suddetta proposta di deliberazione.

DATO ATTO CHE:

1) ai sensi dell'articolo 6.2 delib. 443/2019, il Piano Finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte;

2) ai sensi dell'articolo 19 del MTR (allegato A alla delib. 443/2019) risulta:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, e allegato MTR, per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.


PRESO ATTO dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente.

VERIFICATO che il Piano Finanziario 2021 risulta in possesso dei requisiti necessari alla validazione in quanto dotato della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione Tutto ciò premesso e considerato

VALIDA ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente, esprimendo, al contempo, parere favorevole sulla proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Amantea, 23.06.2021

In fede
Il
Presidente di Revisione
(Dott. Michele Gagliardi)



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Utenza domestica 1 componente	27.151,00	0,75	216,00	0,80	0,284878	54,626725
1 .2	Utenza domestica 2 componenti	31.241,65	0,88	239,50	1,40	0,334257	95,596769
1 .3	Utenza domestica 3 componenti	19.762,44	1,00	143,17	1,80	0,379838	122,910132
1 .4	Utenza domestica 4 componenti	13.911,92	1,08	113,34	2,20	0,410225	150,223494
1 .5	Utenza domestica 5 componenti	5.180,00	1,11	47,00	2,90	0,421620	198,021879
1 .6	Utenza domestica da 6 componenti	856,00	1,10	7,00	3,40	0,417822	232,163582
1 .7	Denuncia senza occupanti	697,00		9,00			
1 .2	Utenza domestica 2 componenti- Bloccata in tr	350,00	0,88	2,00	1,40		
1 .1	Utenza domestica 1 componente- Disabile	2.243,00	0,75	17,00	0,80	0,199415	38,238707
1 .2	Utenza domestica 2 componenti- Disabile	3.290,00	0,88	21,00	1,40	0,233980	66,917738
1 .3	Utenza domestica 3 componenti- Disabile	1.560,00	1,00	9,00	1,80	0,265886	86,037092
1 .4	Utenza domestica 4 componenti- Disabile	795,00	1,08	5,00	2,20	0,287157	105,156446
1 .5	Utenza domestica 5 componenti- Disabile	322,00	1,11	3,00	2,90	0,295134	138,615315
1 .1	Utenza domestica 1 componente- Immobile a disposizione	1.396,00	0,75	28,00	0,80	0,199415	38,238707
1 .2	Utenza domestica 2 componenti- Immobile a disposizione	2.782,00	0,88	25,00	1,40	0,233980	66,917738
1 .3	Utenza domestica 3 componenti- Immobile a disposizione	347,00	1,00	4,00	1,80	0,265886	86,037092
1 .4	Utenza domestica 4 componenti- Immobile a disposizione	164,00	1,08		2,20	0,287157	105,156446
1 .1	Utenza domestica 1 componente- Residenti all'estero	267,00	0,75	2,00	0,80	0,199415	38,238707
1 .2	Utenza domestica 2 componenti- Residenti all'estero	3.808,00	0,88	32,00	1,40	0,233980	66,917738
1 .1	Utenza domestica 1 componente-	212,00	0,75	1,00	0,80	0,113951	21,850690

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	591,00	0,29	2,54	0,210136	0,452947
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	180,00	0,44	3,83	0,318827	0,682987
2 .4	Esposizioni, autosaloni	1.083,00	0,34	2,97	0,246366	0,529627
2 .5	Alberghi con ristorante	750,00	1,01	8,91	0,731853	1,588861
2 .7	Case di cura e riposo	770,00	0,89	7,80	0,644900	1,390940
2 .8	Uffici, agenzie, studi professionali	1.828,00	0,90	7,89	0,652146	1,406989
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	982,00	0,94	8,24	0,681131	1,469403
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccolo, plurilicenze	69,00	1,02	8,98	0,739099	1,601364
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, id	328,00	0,78	6,85	0,565193	1,221530
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19,00	0,91	7,98	0,659392	1,423038
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	590,00	0,67	5,91	0,485487	1,053904
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365,00	5,54	48,74	4,014325	8,691593
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	555,00	4,38	38,50	3,173780	6,865538
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	575,00	0,57	5,00	0,413026	0,891628
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	134,00	2,14	18,80	1,550660	3,352522
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	43,00	0,34	3,00	0,248366	0,534977
2 .8	Uffici, agenzie, studi professionali- Disabile	25,00	0,90	7,89	0,456502	0,984892
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, id-Immobilie a dispo	64,00	0,78	6,85	0,395635	0,855071

Sig. Presidente Consiglio, Sig. Sindaco, Sigg.ri
Consiglieri

Nel preannunciare il voto contrario sul punto all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, per nome e per conto dei Consiglieri di Minoranza corre l'obbligo di fare alcune considerazioni:

Premesso che è nostra piena convinzione che un servizio efficiente di raccolta e gestione dei rifiuti urbani non può che portare benefici all'ambiente, ma anche a quell'irrinunciabile esigenza di decoro, di immagine e di igiene pubblica che dovrebbe caratterizzare normalmente le nostre città"; Pretendere un servizio adeguato non è solo un'azione a tutela delle imprese ma anche e soprattutto un'azione a tutela di tutti i cittadini e della loro salute. Un Comune, libero dai rifiuti, decoroso e pulito non può che accrescere quel senso civico che invece si sta perdendo e che rischia di alimentare una pericolosissima deriva culturale". Per poter soddisfare queste esigenze è notoriamente risaputo che bisogna farci fronte con le tasse che tutti i cittadini devono pagare, e dico tutti senza deviazioni o forme di baratto, metodo utilizzato spesso dalla nostra Amministrazione, che consente di far ricadere a cascata, la quota non riscossa, su tutti gli altri cittadini virtuosi che pagano le tasse.

E' arcinoto a tutti che la tassa sui rifiuti (Tari) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Si calcola su base annuale e il pagamento è suddiviso in due semestri 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre.

Nel nostro Comune già da parecchi anni è attivo il servizio della raccolta differenziata porta a porta e bisogna ammettere che la maggior parte dei nostri concittadini rispettano le regole e i calendari che disciplinano, di volta in volta, la materia, emessi dall'Amministrazione Comunale, si sono adeguati anche al fatto che nell'ultimo calendario, si impone, ai cittadini di alzarsi prima delle 5 del mattino per poter posizionare i sacchi della spazzatura davanti alle proprie abitazioni, non potendolo fare dopo le 23 per via dei gatti, cani e cinghiali che si aggirano indisturbati per le vie del nostro bel Comune, ma che pensavano di vedere premiati i loro sacrifici magari con una piccola riduzione sulla Tari, e certamente non si aspettavano l'aumento che stasera in Consiglio ci chiedete di approvare.

Premesso che nel 2020, nonostante il blocco delle attività economiche causa Covid e la conseguente drastica riduzione della quantità di rifiuti prodotta in

tutt'Italia compreso il nostro Comune, oltre 5 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2019 - il costo totale della tassa rifiuti (Tari) non arresta la sua corsa.

"Un vero e proprio paradosso che penalizza ulteriormente i cittadini e le imprese del terziario, già duramente colpite dagli effetti della pandemia, con costi che restano ancora troppo alti e sproporzionati a fronte dei quali, peraltro, non corrisponde un'efficiente gestione dei servizi resi dal Comune". Quello che emerge dall'analisi degli atti, oggi portati in Consiglio è un quadro "particolarmente preoccupante", considerando che proprio il 2020 avrebbe dovuto rappresentare un anno di svolta.

L'Arera, l'autorità di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, aveva, infatti, stabilito che nel corso del 2020 sarebbe dovuto diventare operativo l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr) con l'obiettivo di evitare voci di costo improprie, inefficienze e una maggiore aderenza tra le tariffe pagate dalle utenze e la reale produzione dei rifiuti nel rispetto del principio europeo "chi inquina paga".

Ma secondo l'analisi dell'Osservatorio, su 110 capoluoghi di provincia e Città' Metropolitane, quasi l'80% dei Comuni non ha ancora definito questo nuovo metodo e nel 21% dei Comuni che, invece, lo hanno recepito, in più della metà dei casi (il 58%) il costo

della TARI risulta, paradossalmente, in aumento mediamente del +3,8%. Questo significa che l'adozione del nuovo metodo tariffario ARERA, per oltre la metà dei Comuni, al contrario di quanto in essa sancito, e' stato colto come l'occasione per ritoccare ulteriormente al rialzo il valore complessivo della spesa per i rifiuti. E a poco o nulla è servita, sempre nell'ottica di ridurre i costi per le imprese, la delibera dell'Arera del maggio 2020 per ridurre la parte variabile della tassa in considerazione della minore produzione dei rifiuti legata alla sospensione delle attività produttive per il Covid-19".

Della problematica si è occupata anche Confcommercio, che ha rilevato in modo molto chiaro che tanti Comuni e tra questi il Comune di Santa Severina, non solo hanno disatteso la delibera dell'Arera che avrebbe dovuto portare all'adozione, per l'anno 2020 del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr) con l'obiettivo di evitare voci di costo improprie, ma anche a disattendere la delibera dell'Arera del maggio 2020 per ridurre la parte variabile della tassa in considerazione della minore produzione dei rifiuti legata alla sospensione delle attività produttive per il Covid-19".

Per Patrizia Di Dio, membro di Giunta di Confcommercio con delega all'ambiente, la proposta è quella di "avviare con urgenza azioni concrete affinché

si limiti la libertà fino ad ora concessa ai Comuni di poter determinare il costo dei piani finanziari includendo voci di costo improprie, come i costi del personale, vincolando gli enti locali al rispetto di norme di legge come quella che li obbliga a tenere conto dei fabbisogni”.

Quello che invece non si comprende è che la tassa sui rifiuti per cittadini e imprese continua ad aumentare nel nostro Comune nonostante il servizio non sia migliorato e per certi aspetti non ottempera a tutto ciò che invece è ricompreso nella tassa stessa, non sono qui a fare l'elenco di tutto ciò che non funziona nella raccolta differenziata in questo Comune, questo è sotto gli occhi di tutti, ne cito giusto qualcuno la spazzatura che cade a terra dai sacchi rotti dagli animali randagi viene raccolta dai cittadini che lì dimorano, spesso non vengono consegnati i sacchi per la differenziata perché finiti, le strade non vengono mai pulite o spazzate da rifiuti che vi si depositano e tante altre cose che nel tempo sono peggiorate anziché migliorare, certo siamo tutti d'accordo che nel tempo si può procedere a correggere gli errori o le deficienze ma non possiamo esimerci dal constatare che a fronte, di costi sempre più alti, calano livello e quantità dei servizi offerti dalla nostra Amministrazione, che chiede e pretende ma non applica le leggi tendenti al miglioramento del servizio.

Se nulla è cambiato nell'ultimo anno ci siamo chiesti a che cosa era dovuto questo ulteriore aumento fissato alla data del 1 Gennaio 2021 e ci siamo accorti che da un pò di calcoli fatti, che l'aumento è dovuto anche ad altro e con grande sorpresa abbiamo appreso che il personale che si occupa del ritiro dei rifiuti, ex LSU/LPU, stabilizzato, a 18 ore, nel 2020 e poi portato a 22 ore (N°6), adibito ad operatore ecologico, ad onor del vero non si capisce quanti sono, in quanto giornalmente vengono impegnati in tale servizio percettori di reddito di cittadinanza e personale in mobilità in deroga, gravita indebitamente sulla Tari per la parte delle competenze del Comune, nonché per le 4 ore di incremento per singolo lavoratore. Nonostante L'Amministrazione uscente, in prossimità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale ha proceduto alla stabilizzazione di ben 19 Unità lavorative a 18 ore di cui 16 nella categoria A, di cui alcuni, ad onor del vero, impiegano il loro tempo lavorativo a giocare, seduti sui muretti del paese, con il cellulare in mano, percependo a fine mese lo stipendio come tutti gli altri lavoratori che quotidianamente, si impegnano a dare il proprio contributo per mandare avanti la macchina burocratica del Comune. Sono immagini indecorose!!!!!!!!!!!!!!!

Per quanto fin qui esplicitato pertanto, votiamo NO al nuovo piano della Tari proposto da questa Amministrazione e portato questa sera in Consiglio. Vi chiediamo di riportare in bilancio nel capitolo di competenza le spese del personale utilizzato per la raccolta indifferenziata, evitando di inserire voci improprie e così da non generare un incremento della tassa per i rifiuti.

I CONSIGLIERI di MINORANZA

Dupelsuo *Rover*
Giuliano de Sesto.
Luigi...

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Dott. Salvatore Giordano

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Raffaele Cariano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Stefania Tutino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata con il n. 608 all'Albo Pretorio on - line del Comune a partire dalla data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Data - 9 LUG 2021

IL RESPONSABILE

F.to Sig. Ammirati Massimo

E' copia conforme all'originale, da servire ad uso amministrativo.

Santa Severina, li - 9 LUG 2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Ammirati Massimo)



ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Io sottoscritto segretario comunale, sulla base della attestazione del messo comunale e dell'addetto dell'ufficio di segreteria,

ATTESTO CHE

la presente deliberazione, ai sensi del T.U.E.L., é divenuta esecutiva il giorno _____

essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.)

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U.E.L.

Residenza Municipale, addì _____

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE